

Provincia di Biella

**Variante a concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 2 pozzi in Comune di BIELLA, assentita a CHIORINO TECHNOLOGY S.p.A con D.D. n° 123 del 30.01.2020. PRAT. 802.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 123 del 30.01.2020

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la Soc. "CHIORINO TECHNOLOGY S.p.A. – (C.F. e Part. IVA 02181730025), con sede legale in MILANO - via F.lli Gabba 1/A e sede operativa in BIELLA - via Padre Greggio n. 12. Di approvare il disciplinare sostitutivo di variante alla concessione, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i, sottoscritto il 09.12.2019 dal Sig. Marco Toscano (omissis), legale rappresentante del Concessionario. Il disciplinare costituisce parte integrante della presente determinazione, è conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella e sostituisce il precedente disciplinare n° 2.726 di Rep. (omissis). Di assentire, come indicato all'art. 1 del disciplinare, un prelievo di 10.100 m<sup>3</sup> annui, pari ad un prelievo medio di 0,32 l/s medi e una portata massima di 5,63 l/s d'acqua pubblica, tramite 2 pozzi in Comune di BIELLA, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa continuazione del pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte. Di richiamare l'art. 10 del disciplinare, che stabilisce in 15 anni la durata della concessione, a partire dalla data del presente provvedimento (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.051 di Rep. del 09 dicembre 2019

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi preesistenti nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione, si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo il reale fabbisogno e la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico anche con il miglioramento dell'efficienza dei pozzi;

Il Concessionario deve:

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni

igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di BIELLA, entro il cui territorio ricadono le opere di presa. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato